



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 295 del 27 Maggio 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 Aprile 2025 ha adottato il seguente provvedimento sul:

ricorso della società A.S.D. Cursi Calcio 2018 ex art. 138 C.G.S.

FATTO

Con ricorso ex art. 138 comma 2 C.G.S. l'A.S.D. Cursi Calcio 2018 ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di accertare l'irregolarità della finale Playoff del campionato di Prima categoria pugliese (girone "C"), disputata il 18.5.2023, tra l'A.S.D. Cursi 2018 e la A.S.D. Rinascita Refugees, di sanzionare quest'ultima con la perdita della gara, con il risultato di 0-3 e, ancora, per l'effetto, di dichiarare la medesima A.S.D. Cursi Calcio 2018 vincitrice dei playoff 2022/2023, con ammissione – in sovrannumero - alla partecipazione al campionato di Promozione pugliese 2025/2026.

A sostegno del provvedimento invocato la società ricorrente ha premesso di aver preso parte, nella stagione 2022/2023, al Campionato regionale di Prima categoria e di aver disputato - il 28 maggio 2023 - la "finale playoff", per l'accesso al campionato di Promozione, contro la A.S.D. Rinascita Refugees, gara terminata con il risultato di 3-0 in favore di quest'ultima.

Ha riferito la ricorrente di aver appreso, con il C.U. FIGC n. 376/AA - pubblicato il 24 marzo 2025 - che la Procura Federale aveva sottoposto la società vincente al procedimento disciplinare n. 218 pfi 24-25, in cui erano state ascritte, alla stessa A.S.D. Rinascita Refugees ed a suoi tesserati, condotte rilevanti sul piano disciplinare.

In particolare, sulla scorta del citato Comunicato e della ricostruzione della vicenda ivi riportata, la A.S.D. Cursi Calcio 2018 ha rilevato che la società incolpata aveva schierato, in diverse partite della stagione 2022/2023 due giocatori non tesserati (Daf e Njanga).

Analogo contegno aveva mantenuto la ASD Rinascita Refugees, in occasione della citata finale play off del 28/5/2023, disputata contro la ASD Cursi Calcio 2018.

Preso atto dell'applicazione di sanzioni disciplinari in danno della A.S.D. Rinascita Refugees e dei suoi tesserati, previo consenso della Procura Federale - ai sensi dell'art. 126 C.G.S. - la ricorrente ha, dunque, riportato nel dettaglio le sanzioni comminate a carico di soggetti e società, coinvolti a vario titolo nella vicenda, come di seguito: 1 (uno) anno di inibizione per il sig. Antonio Palma, 2 (due) anni di squalifica per il sig. Hassane Baye Niang; 1 (uno) anno di inibizione per il sig. Vincenzo Domenico Nobile; 1 (uno) anno di inibizione per il sig. Mario Valentino; 6 (sei) mesi di inibizione per il sig. Adriano Petrelli; 1 (uno) anno di squalifica per il sig. Mohamed Habib DAF; 1 (uno) anno di squalifica per il sig. Denis Florian Mbappe Njanga; € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda e 18 (diciotto) punti di penalizzazione - da scontarsi nel campionato 2024 - 2025 - per la società A.S.D. Rinascita Refugees.

Viste le risultanze emerse e le sanzioni inflitte, la A.S.D. Cursi Calcio 2018 contesta, con il ricorso, che l'A.S.D. Rinascita Refugees ha schierato due calciatori non tesserati nella finale disputata il 28.5.2023 ed avrebbe inficiato, pertanto, la regolarità della gara stessa e del campionato.

La ricorrente ha precisato che la tutela del suo diritto soggettivo lesa è sorta solo il 24 marzo 2025, data di pubblicazione del C.U. FIGC n. 376/AA, mediante il quale ha potuto prendere atto, per la prima volta, della sussistenza degli illeciti disciplinari commessi dalla A.S.D. Rinascita Refugees.

Su tale illegittima condotta e sulle risultanze del citato procedimento disciplinare, la ricorrente ha richiesto la vittoria, con il risultato di 0-3, della gara disputata il 28.5.2023, ai sensi dell'art. 10 comma 6, C.G.S., nonché l'ammissione al prossimo campionato di Promozione (stagione 2025/2026), in sovrannumero.

All'udienza del 28 aprile 2025, illustrati dal Relatore i fatti oggetto del procedimento, l'avv. Giulio De Stratis - per la ricorrente - previa formulazione di deduzioni integrative dei motivi di ricorso, ha insistito nelle richieste. Il Collegio si è riservato di decidere.

DIRITTO

Il Tribunale, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte dalla A.S.D. Cursi Calcio 2018, ritiene il ricorso inammissibile.

Il procedimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale, disciplinato dagli artt. 92 e ss. C.G.S., prevede che il ricorso debba essere notificato ai soggetti nei cui confronti è proposto. Nella fattispecie, la ricorrente ha trasmesso il ricorso unicamente a questo Tribunale e non anche alla A.S.D. RINASCITA REFUGEES, controparte direttamente interessata dalle sanzioni invocate. Risultando violato, con l'omissione di tale adempimento, il principio del diritto alla difesa ed alla garanzia del contraddittorio che, come noto, permea anche lo svolgimento dei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva, ai sensi dell'art 44 comma 1, il ricorso si deve ritenere inammissibile. Tale articolo stabilisce chiaramente che ogni parte coinvolta in un procedimento deve essere messa in condizione di difendersi, attraverso la corretta notifica dell'atto. La mancata notifica a A.S.D. RINASCITA REFUGEES ha impedito l'esercizio del diritto di difesa, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Inoltre la domanda della ricorrente, finalizzata all'ammissione al campionato di Promozione per la stagione 2025/2026 – in sovrannumero - suscita ampie perplessità nel Tribunale, anche in ordine ad altro e diverso profilo.

Il Tribunale Federale Territoriale non è competente a decidere o ad intervenire sulla futura composizione dei gironi dei campionati dilettantistici pugliesi, come invece sostenuto dalla parte ricorrente nella sua richiesta di ammissione al campionato di Promozione - per la stagione 2025/2026 – in sovrannumero.

In base al riparto funzionale delle competenze attualmente vigente, sarà onere del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, secondo le modalità autonomamente prescelte, a determinare i criteri per la formazione dei gironi del prossimo Campionato di Promozione con riserva, all'esito, per chi ne avrà eventualmente interesse, di ricorrere ai rimedi giurisdizionali previsti dal codice di giustizia sportiva.

Risulta pertanto preclusa la disamina nel merito della domanda di ammissione e delle ragioni che la sorreggono: dal che discende un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.

Anche la richiesta della ricorrente volta a ottenere, a proprio favore, la modifica del risultato maturato sul campo, con la vittoria per 0-3, non appare immune da rilievi. Invero, tale domanda non appare in linea con le competenze del Tribunale Federale Territoriale, al quale l'art. 138, comma 2, attribuisce la *“competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale”*.

Che il Tribunale Federale non debba essere chiamato a decidere sulla conferma del risultato acquisito sul campo, risulta comprovato dalla circostanza che la richiesta della ricorrente risulta centrata sull'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva (che, a sua volta rinvia all'art. 65, comma 1, lettera D e all'art. 67 del medesimo Codice) - che riguarda il giudizio sottoposto alla competenza esclusiva del Giudice Sportivo Territoriale.

La richiesta, quindi, si muove in contrasto con le disposizioni normative che disciplinano la competenza giurisdizionale del Tribunale stesso - nonché con i principi di certezza giuridica e di stabilità dei risultati acquisiti sul campo.

Inoltre il ricorso della A.S.D. Cursi Calcio 2018 verte sullo stesso fatto - lo schieramento di calciatori non tesserati e sotto falso nome - per il quale la A.S.D. RINASCITA REFUGEES, nel procedimento disciplinare n. 218 pfi 24-25 è stata sanzionata con 18 punti di penalizzazione, scontati nella stagione 2024/2025, oltre che con l'ammenda di €. 2.500,00.

La richiesta di sanzioni ultronee e diverse si risolve nella invocazione di un doppio giudizio ("*ne bis in idem*"), vietato dall'ordinamento sportivo ed è indiscutibile che tale preclusione costituisce aspetto essenziale dei principi del giusto processo, a norma dell'art. 44 comma 1 C.G.S. che, mutuando dal giudizio penale, vuole evitare la sovrapposizione ripetitiva e successiva con un nuovo giudizio processuale sui medesimi fatti (cfr. C.F.A. n. 134 del 28 giugno 2024).

Stride, peraltro, con i principi di celerità e immediatezza, pilastri insostituibili del Codice di giustizia sportiva, ispirati all'esigenza di garantire una rapida e definitiva risoluzione delle controversie, la richiesta di modifica del risultato di una gara disputata circa due anni or sono, non senza rilevare, in ultimo, la mancata impugnazione degli atti presupposti e collegati all'iscrizione della A.S.D. RINASCITA REFUGEES al campionato di Promozione, nella stagione calcistica 2024/2025.

Pe questi motivi, la Corte

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il ricorso della società A.S.D. Cursi Calcio 2018;
- 2) di incamerare la relativa tassa versata dall'istante.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 27 Maggio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27/5/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci